



**CIRCOLARE N. 9**  
**2010/2011**  
**FIRENZE, 7 LUGLIO 2010**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

Regolamentazione degli accordi concernenti attività promozionali e pubblicitarie e disposizioni sul controllo dei marchi e/o scritte da apporre sugli indumenti di gioco che interessino le società calcistiche professionistiche ed i calciatori loro tesserati

Questa Lega ritiene opportuno rammentare le disposizioni relative alla stipulazione dei contratti con le aziende-sponsor e con le aziende fornitrici di abbigliamento sportivo nonché le normative riguardanti i limiti consentiti per l'apposizione dei marchi e/o scritte sugli indumenti di gioco, nel rispetto dell'art. 72 comma 4 delle N.O.I.F., nonché delle disposizioni in materia contenute nell'art. 3 punto 6) dello Statuto della Lega Italiana Calcio Professionistico.

In tutti i contratti dovrà essere inserita una clausola in base alla quale, nel caso in cui vengano modificati i Regolamenti Federali in vigore, sia consentito alle parti di risolvere anticipatamente i contratti stessi senza indennizzo alcuno. Quanto sopra anche nell'ipotesi di iniziative promo-pubblicitarie che la Lega dovesse assumere in occasione delle gare di play off e play out, Coppa Italia Lega Pro, Supercoppa e Campionato Nazionale "Dante Berretti".

Le parti dovranno impegnarsi a rispettare, per quanto di competenza, le clausole contenute negli eventuali contratti che la Lega Pro abbia a stipulare con terzi per la cessione dei diritti radiofonici, televisivi e telepromopubblicitari.

Agli effetti del calcolo delle percentuali i contratti di sponsorizzazione, stipulati tra le Società e gli Sponsor, si sommano tra loro.

Preso atto che l'art. 72 delle NOIF prevede che:

- sulle maglie potrà essere apposto un solo marchio o logo e scritta dell'azienda sponsor fino a 200 cmq;
- lo spazio a disposizione dello sponsor potrà essere esteso fino a 250 cmq e potranno essere inseriti all'interno dello stesso "due" marchi pubblicitari; lo spazio in questione può essere anche non contiguo;

- è consentito, in alternativa, di apporre un marchio pubblicitario sui pantaloncini, delle dimensioni massime di 75 cmq, mantenendo, in tal caso, l'estensione massima dello spazio per lo sponsor sulle maglie da gioco in 200 cmq, con la possibilità di apposizione di un solo marchio pubblicitario; in tal caso deve essere richiesta l'autorizzazione al Consiglio Direttivo della Lega.
- I numeri al centro della schiena di tutte le maglie devono essere di misura compresa tra i 25 ed i 35 cm. Ogni cifra può contenere nella parte bassa della stessa il logo della società con una superficie massima di cmq 5. I numeri possono comparire anche sul davanti di una o dell'altra gamba dei pantaloncini nella misura di 10/15 cm di altezza.
- Il logo o la denominazione della società possono apparire sull'interno o sull'esterno o in prossimità del colletto della maglia. La scritta non deve superare i 2 cm di altezza e la superficie deve rientrare nei 12 cmq.
- Le sottomaglie indossate dai calciatori (sotto la maglia ufficiale da gara) non devono avere scritte o immagini diverse dai loghi/scritte della società e dei suoi sponsor.

La società è autorizzata a scegliere una delle possibilità di sponsorizzazione di seguito specificate, per l'intera stagione, comunicando la scelta alla Segreteria della Lega:

- a) pubblicità di uno sponsor fino a 200 cmq;
- b) pubblicità di due sponsor sul davanti della maglia fino a 250 cmq;
- c) pubblicità di uno sponsor sul davanti della maglia fino a 200 cmq e di altro sponsor sui pantaloncini delle dimensioni massime di 75 cmq;
- d) pubblicità di uno sponsor e/o di un suo prodotto per le partite in casa e pubblicità dello stesso sponsor e/o di altro suo prodotto per le partite in trasferta;
- e) pubblicità di uno sponsor e/o di un suo prodotto per il girone di andata e pubblicità dello stesso sponsor e/o di altro suo prodotto per il girone di ritorno;
- f) pubblicità di due sponsor sul davanti della maglia, per le partite disputate in casa e di altri due sponsor per le partite disputate in trasferta, anche non contigui;
- g) pubblicità di due sponsor sul davanti della maglia per il Campionato e di altri due sponsor per la Coppa Italia, per la Supercoppa e per il Campionato Nazionale "Dante Berretti";

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa a categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, come pure la pubblicità a scopi politici, religiosi o razzisti o contrari ai buoni costumi ed all'etica.

Il criterio di misurazione dei marchi, è il seguente: si misurano "vuoto per pieno" le singole unità di cui si compone il marchio o i marchi, intendendo per "unità":

- nel caso di scritte, ogni singola parola;
- nel caso di loghi, l'intera superficie dell'elaborazione grafica costituente il logo.

Si considera superficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella quale l'unità può essere iscritta.

E' in facoltà di ogni società proporre, all'atto del deposito del prototipo, il criterio secondo il quale desidera far misurare il proprio marchio, a condizione che tale criterio sia conforme alle istruzioni qui emanate.

E' consentito a società appartenenti allo stesso Campionato di utilizzare la pubblicità degli stessi sponsor sulle maglie da gioco;

Le società hanno la facoltà di utilizzare sponsor diversi per ogni gara. Le divise ufficiali da gioco devono in ogni caso essere depositate e approvate dalla Lega secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per ottenere l'approvazione delle divise da gioco.

Si ricorda infine che:

- 1) potrà essere apposto sulla parte anteriore della maglia da gioco:
  - un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor della dimensione massima di cmq. 200;
  - due marchi o scritta delle Aziende Sponsor della dimensione massima di 250 cmq (anche non contigui);
  - un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor della dimensione massima di 200 cmq ed altro marchio sui pantaloncini della dimensione massima di 75 cmq.
- 2) potrà inoltre essere apposto, sulle maglie e sui pantaloncini di gioco, il marchio del fabbricante (od esclusivista del marchio di fabbrica), purché contenuto nella dimensione massima di 20 cmq.;  
Inoltre il fornitore dell'abbigliamento sportivo – che non dovrà essere necessariamente il produttore dello stesso - potrà apporre sulle divise da gioco il proprio marchio nelle seguenti forme:
  - lungo la cucitura esterna di ciascuna manica;
  - lungo la cucitura esterna della maglia;
  - una striscia non superiore a cm. 10 sul fondo delle maniche;
  - potrà inoltre essere incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini purché non sia dominante e non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili
- 3) è vietata la riproduzione dei marchi, ingranditi o ridotti, anche in modi deformati, nelle fantasie cromatiche e nello jacquard dei tessuti.

Le società che avevano ottenuto la relativa autorizzazione già nella decorsa stagione sportiva, e che hanno confermato lo stesso sponsor, dovranno darne tempestiva segnalazione a questa Lega, rimettendo - se non previsto dal contratto già depositato - documentazione attestante il rinnovo del contratto stesso.

Le società che hanno acquisito un nuovo sponsor dovranno depositare, presso questa Lega, la seguente documentazione:

- entro cinque giorni dalla stipulazione, copia del contratto stipulato con l'Azienda sponsor e/o con l'Azienda fornitrice di abbigliamento sportivo;
- all'inizio di ogni stagione sportiva, un prototipo di divisa completa (maglia, pantaloncini, calzettoni) nonché un prototipo di divisa da portiere.

Le società potranno far indossare alla propria squadra la divisa recante i marchi o le scritte delle Aziende Sponsor e/o delle Aziende fornitrici di abbigliamento sportivo soltanto dopo aver ottenuto la ratifica dei contratti e l'approvazione dei prototipi delle divise da gioco da parte di questa Lega.

Solo in casi eccezionali le società potranno ottenere autorizzazione provvisoria ad indossare le divise recanti i marchi o le scritte dello sponsor e/o del fornitore dell'abbigliamento, a condizione che sia stato almeno esaminato il prototipo della divisa.

Questa Lega provvederà altresì alla revoca delle ratifiche qualora risultino palesi violazioni delle disposizioni regolamentari in materia.

Le squadre giovanili potranno avere marchi diversi da quello della prima squadra purchè sia stata richiesta alla Lega autorizzazione seguendo la stessa procedura della prima squadra.

Questa Lega segnalerà alla Procura Federale, per i provvedimenti di deferimento consequenziali, le società che:

- in occasione di gare ufficiali abbiano ad apporre marchi e/o scritte sugli indumenti di gioco senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Lega stessa;
- disattendano le norme federali per quanto riguarda le dimensioni, la localizzazione e l'ammissibilità dei marchi o delle scritte delle Aziende sponsor e delle Aziende fornitrici di abbigliamento sportivo;
- si rendano comunque responsabili di violazione dei Regolamenti Federali o delle disposizioni in materia emanate da questa Lega.

Si ricorda infine che sulla manica destra delle maglie da gioco di ciascun tesserato delle società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione, utilizzate nelle gare ufficiali (Campionato, Coppa Italia, Supercoppe di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione e Campionato

Nazionale “Dante Berretti”), dovrà essere apposto un “patch”, a circa 6 cm dall’attaccatura della spalla, sul quale è impresso il logo ufficiale della Lega Pro.

Tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente Regolamento deve intendersi come espressamente vietato.

IL PRESIDENTE  
(Rag. Mario Macalli)